


GLLO DELLO

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE



In Milano, il 14 luglio 2014

- BANCA MONTE PARMA S.p.A. (di seguito anche Banca);
- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)

e

- le Segreterie Nazionali, le Delegazioni di Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS. DIRCREDITO - FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

premessi che

- nell'ambito della procedura ex artt.4 e 24 L. 223/1991, conclusa con esito negativo in sede aziendale e proseguita presso la Regione Emilia Romagna, in data 2 luglio 2014, si è definito che Banca Monte Parma, le OO.SS. aziendali e territoriali assistite dalle Segreterie Nazionali si incontrassero, anche alla presenza delle Delegazioni di Gruppo, "per individuare una proposta di accordo prima della prevista nuova convocazione in Regione del 15 luglio 2014 [...], ovvero sottoscrivere, in tale sede, il verbale di mancato accordo";
- il Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014 ha individuato "la sede di Gruppo quale unica sede di confronto idonea a: ... negoziare quanto attribuito dalle normative di legge e/o di contratto per il secondo livello di contrattazione";
- in applicazione del citato Protocollo le Parti hanno concordato di applicare gli accordi di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo al Personale di Banca Monte Parma, di regolare le materie che, a seguito della disdetta comunicata da Banca Monte Parma e dalla Capogruppo, non risultano più regolate presso la Banca nonché di disciplinare quant'altro contenuto nel presente accordo;
- si è pertanto giunti alla definizione del presente accordo di armonizzazione che integra e completa ad ogni conseguente effetto l'accordo di chiusura della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91 e che sarà, unitamente a detto accordo, sottoposto alla Regione Emilia Romagna per ratifica nel corso del previsto incontro del 15 c.m. a definizione della citata procedura di cui alla L. 223/1991;

Handwritten notes on the left margin, including a large circle and a signature.

Handwritten notes on the right margin: "UGL CREDITO", "SINFUB", "FABI", "FIBA", "UILCA", "UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA".

si conviene quanto segue:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "FIBA", "UGL CREDITO", "SINFUB", "FABI", "UILCA", "UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA", and "Banca Monte Parma".

BCL BCL

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al fine di consentire la piena integrazione nel Gruppo, con decorrenza dal 1° maggio 2014, sarà applicata al Personale dipendente della Banca la complessiva normativa di Gruppo applicata al Personale di nuova assunzione presso le Società del Gruppo, così come definita, tra l'altro, dal Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012 e dagli accordi 26 marzo 2014 e 6 maggio 2014;
3. saranno altresì attuate le disposizioni in materia di riduzione di orario/sospensione delle attività previste dal citato Protocollo come modificato dall'accordo 6 maggio 2014, con riproporzionamento del numero di giornate da fruire in funzione del periodo di applicazione del citato Protocollo al personale di BMP pari a n.:
 - 2 giornate per il personale appartenente alle Aree professionali o al 1°/2° livello retributivo dei Quadri direttivi;
 - 3 giornate per il personale appartenente al 3°/4° livello retributivo dei Quadri direttivi;
 - 4 giornate per il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti, tenendo conto di quanto già eventualmente fruito a tale titolo da parte del Personale a partire dal 1° gennaio 2014;
4. al personale della Banca già beneficiario alla data del 30 aprile 2014 di una o più delle voci "quota extra standard dell'ex premio di rendimento", "assegno di gennaio" e "assegno di anzianità ex art. 6 CIA" viene attribuito quale assegno ad personam non assorbibile (da ripartire per 13 mensilità):
 - per il personale beneficiario dell'"assegno di anzianità ex art. 6 CIA", dal 1° maggio 2014, l'equivalente rapportato ad anno di tale voce sulla base dell'anzianità al 30 aprile 2014, detratto l'importo relativo all'assegno di anzianità previsto dal CCNL sempre rapportato ad anno;
 - per il personale inquadrato sino al 2° livello retributivo dei quadri direttivi, l'equivalente del 100% della voce annuale "assegno di gennaio", a partire dal 1° gennaio 2015, calcolato sulla base dell'inquadramento del mese di aprile 2014; tale importo è ridotto al 75% per il personale beneficiario al 30 aprile 2014 dell'"assegno di anzianità ex art. 6 CIA";
 - se inquadrato al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi, a partire dal 1° maggio 2014, l'equivalente del 30% della voce annuale "quota extra standard dell'ex premio di rendimento" calcolato sulla base dell'inquadramento ed anzianità del mese di aprile 2014.

Alban

SPTAB
Gianca
P. 10/11/14
VGL

Resta confermata per tutto il personale già beneficiario la quota relativa al periodo 1° gennaio – 30 aprile 2014 della voce annuale "quota extra standard dell'ex premio di rendimento" che sarà erogata nel corso del mese di febbraio 2015;

VGL
P. 10/11/14
SPTAB

5. per l'assistenza sanitaria viene confermata, anche successivamente al 30 aprile 2014, la facoltà di iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con applicazione delle complessive previsioni tempo per tempo vigenti;

6. per quanto attiene alla previdenza complementare viene confermata per il personale della Banca in servizio al 30 aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro in essere a tale data e viene prevista l'aliquota del 2% dell'imponibile TFR per il personale di nuova assunzione ovvero per i dipendenti in servizio che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare che intendessero aderire ad uno dei Fondi Pensione di riferimento per il Gruppo, fermo quanto previsto dall'accordo 26 marzo 2014 per i lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento professionale;
7. le presenti intese avranno validità subordinatamente alla conclusione con esito positivo, presso la Regione Emilia Romagna, della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 di cui in premessa.

Banca Monte Parma S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI/SILCEA

